

Generali Italia S.p.A.

CA Auto Bank Ferrari Collettiva Over Base



Contratto di assicurazione per la copertura
dei rischi CVT delle autovetture

Contratto di assicurazione dei Rami Danni.

Il presente Set informativo, composto da:

- **DIP Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni;**
- **DIP Aggiuntivo**
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni;
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Ultimo aggiornamento

- **Condizioni di Assicurazione 05/07/2025**
- **DIP 05/07/2025**
- **DIP Aggiuntivo 03/02/2026**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è una Polizza Collettiva ad adesione facoltativa che garantisce i rischi dei danni diretti al veicolo assicurato (autovettura di marchio Ferrari). È stipulata da CA Auto Bank S.p.A., in qualità di Contraente, a favore degli Assicurati che possono aderire sottoscrivendo (contestualmente al perfezionamento del Contratto di locazione finanziaria/finanziamento) l'apposito Modulo di adesione. L'assicurazione garantisce anche gli infortuni subiti dal conducente.



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano solo se acquistate e riportate nel Modulo di adesione.

INCENDIO, FURTO E RAPINA.

- **INCENDIO.** Opera per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante destinato all'alimentazione del motore.
Inoltre, sono coperti i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del carburante del veicolo non in circolazione:
 - ✓ a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi di legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
 - ✓ al locale utilizzato come autorimessa, di proprietà o condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato o Locatario in leasing.
- **FURTO E RAPINA.** Opera per i danni materiali e diretti:
 - ✓ per la perdita del veicolo in conseguenza di furto o rapina;
 - ✓ cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
 - ✓ verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
 - ✓ causati al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo;
 - ✓ subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

CRISTALLI. Copre le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi non dovuta ad atti vandalici o dolosi.

EVENTI SPECIALI (EVENTI NATURALI, SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI O DOLOSI). Opera per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;



Che cosa non è assicurato?

INCENDIO, FURTO E RAPINA, CRISTALLI, EVENTI SPECIALI (EVENTI NATURALI, SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI O DOLOSI)

- ✗ Non sono assicurati i danni causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo: dell'Assicurato; dei suoi dipendenti o comunque delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare dell'Assicurato.

INCENDIO, FURTO E RAPINA

- ✗ Non sono assicurati i danni agli Accessori non indicati nella fattura di acquisto del veicolo.

INCENDIO

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da bruciature verificatesi in assenza d'incendio;
- ✗ subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla legge.

CRISTALLI

- ✗ Non sono assicurati i danni causati da rigature e segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.

EVENTI SPECIALI (EVENTI NATURALI, SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI O DOLOSI)

- ✗ Non sono assicurati i danni agli Accessori.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione non opera:

- ✗ quando il conducente non è abilitato alla guida o si trovi alla guida in qualità di autista di professione;
- ✗ per le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens, AIDS o altra patologia collegata.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione e sono contraddistinte dal **carattere grassetto**.

- atti vandalici o dolosi in genere compresi tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE. Sono assicurati gli infortuni che avvengono quando l'Assicurato è alla guida del veicolo identificato nel Modulo di adesione.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- ✓ avvenuti durante la circolazione nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- ✓ derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- ✓ avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- ✓ derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- ✓ l'asfissia causata da gas o vapori;
- ✓ l'annegamento;
- ✓ l'assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- ✓ le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

La garanzia prevede inoltre le seguenti prestazioni:

- Morte;
- Invalidità permanente.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO, FURTO E RAPINA, CRISTALLI, EVENTI SPECIALI (EVENTI NATURALI, SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI O DOLOSI)

Non sono assicurati i danni causati da:

- ! atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- ! terremoto (ad eccezione della garanzia Incendio);
- ! esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ! partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- ! colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
- ! veicolo adibito a noleggio con/senza conducente;
- ! eventi causalmente riconducibili ad interventi di modifica di parti elettriche e/o elettroniche e/o meccaniche che comportano la decadenza dalla garanzia prestata sull'autovettura dalla casa costruttrice.

Le esclusioni sono inoltre contenute nelle Condizioni di Assicurazione e sono contraddistinte dal **carattere grassetto**.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per il territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.



Che obblighi ho?

L'aderente/Assicurato deve

- fornire a Generali Italia dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare;
- comunicare in forma scritta a Generali Italia
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del rischio assicurato;
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio;
- installare sul veicolo assicurato l'Antifurto Satellitare e/o Radio Localizzatore fornito dalla casa costruttrice e installato a cura della rete Vendita e Assistenza Tecnica Ferrari;
- in caso di Sinistro darne comunicazione tempestiva a Generali Italia; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di Assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

CA Auto Bank, Contraente della Polizza Collettiva, paga a Generali Italia il Premio relativo alla posizione assicurativa dell'aderente in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'assicurazione. L'aderente deve restituire il Premio a CA Auto Bank attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del veicolo secondo le modalità concordate con CA Auto Bank al momento dell'adesione.

Generali Italia rimborsa all'aderente, per il tramite di CA Auto Bank, la parte di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte nei seguenti casi: recesso esercitato entro 60 giorni dall'adesione; recesso esercitato almeno 30 giorni prima della scadenza annuale (in caso di polizza di durata poliennale); risoluzione anticipata del contratto di assicurazione (prevista nei seguenti casi: estinzione anticipata volontaria del Contratto di finanziamento/locazione finanziaria, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o rottamazione del veicolo assicurato, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, danno totale al veicolo assicurato). In caso di risoluzione anticipata, il rimborso del Premio sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello dell'evento, purché l'aderente abbia presentato la documentazione attestante il diritto al rimborso e a condizione che, in caso di furto o rapina, il veicolo non sia stato ritrovato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per l'aderente, la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del Contratto di finanziamento o del Contratto di locazione finanziaria oppure dalla data certificata nel verbale di consegna del veicolo assicurato, se precedente, a condizione che:

- sia stata regolarmente perfezionata l'operazione di finanziamento o di locazione finanziaria con CA Auto Bank;
- venga versato dal Contraente a Generali Italia il Premio assicurativo con le modalità e nei tempi previsti.

La polizza non può essere sospesa.

In caso di estinzione anticipata del leasing, l'adesione alla polizza cesserà in pari data. In caso di estinzione del finanziamento, l'aderente può chiedere di mantenere attiva la copertura fino alla scadenza indicata nel Modulo di adesione; in assenza di tale richiesta, l'adesione alla polizza cesserà all'atto dell'estinzione del finanziamento. La polizza può avere una durata variabile da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi. Salvo i casi di risoluzione anticipata, la copertura ha durata pari al Contratto di finanziamento o al Contratto di locazione finanziaria.



Come posso disdire la Polizza?

Recesso: è possibile recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione alla polizza stessa o, in caso di durata poliennale, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della singola adesione interessata.

Risoluzione: l'adesione si risolve prima della scadenza concordata in caso di estinzione anticipata volontaria del Contratto di finanziamento/leasing, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o rottamazione del veicolo assicurato, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, danno totale al veicolo assicurato.

Come fare la richiesta: la richiesta di recesso o risoluzione, con allegata la relativa documentazione, va fatta a Generali Italia, per il tramite di CA Auto Bank, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a CA Auto Bank - Customer Care Insurance - Corso Agnelli 200 - 10135 Torino oppure tramite PEC all'indirizzo: customer.care.insurance@pec.ca-autobank.com.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT) e Infortuni del Conducente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: CA Auto Bank Ferrari Collettiva Over Base

Data di aggiornamento: 03/02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041 54 92 111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate sul Modulo di adesione e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei massimali e delle somme assicurate indicati nel contratto.

FURTO E RAPINA, EVENTI SPECIALI (EVENTI NATURALI, SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI O DOLOSI)

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

INCENDIO. A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, per i danni da incendio, fumo, esplosione o scoppio del carburante del veicolo non in circolazione: a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi di legge, al locale utilizzato come autorimessa, di proprietà o condotto in locazione dal proprietario del veicolo Assicurato o Locatario in leasing, la garanzia opera fino alla concorrenza di **€ 300.000,00 per Sinistro.**

CRISTALLI. A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia è prestata per ciascun Sinistro per un massimo di **€ 2.000,00.**

INFORTUNI DEL CONDUCENTE. A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede uno specifico limite di Indennizzo:

- Caso di Morte: **€ 300.000,00;**
- Caso di Invalidità permanente: **€ 300.000,00.**



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

PER TUTTE LE GARANZIE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO. A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia è prestata previa applicazione di Scoperto e Franchigia secondo fasce di valore assicurato come da elenco:

- per i veicoli con valore compreso tra € 500.000,00 e € 800.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 15.000,00 per ogni e ciascun danno;
- per i veicoli con valore compreso tra € 800.000,00 e € 1.600.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 25.000,00 per ogni e ciascun danno;
- per i veicoli con valore compreso tra € 1.600.000,00 e € 2.000.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 50.000,00 per ogni e ciascun danno.

In caso di danno totale non si applicherà alcuno Scoperto o Franchigia.

FURTO E RAPINA. A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave e che sullo stesso sia stato installato Antifurto Satellitare e/o Radio Localizzatore fornito dalla casa costruttrice. La garanzia è prestata previa applicazione di Scoperto e Franchigia secondo fasce di valore assicurato come da elenco:

- per i veicoli con valore compreso tra € 500.000,00 e € 800.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 15.000,00 per ogni e ciascun danno;
- per i veicoli con valore compreso tra € 800.000,00 e € 1.600.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 25.000,00 per ogni e ciascun danno;
- per i veicoli con valore compreso tra € 1.600.000,00 e € 2.000.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 50.000,00 per ogni e ciascun danno.

In caso di danno totale non si applicherà alcuno Scoperto o Franchigia. La mancata rispondenza dello stesso a quanto dichiarato dall'Assicurato o il mancato funzionamento per qualsiasi causa o il mancato rinnovo del canone di abbonamento (se previsto), così come la mancata riconsegna dei dispositivi di attivazione o di sblocco comporterà, in caso di danno totale a seguito di furto o rapina, oltre all'applicazione integrale degli Scoperti e Franchigie l'applicazione ulteriore di uno Scoperto del 30%.

CRISTALLI. A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% e con il minimo € 300,00 per ogni e ciascun danno.

EVENTI SPECIALI (EVENTI NATURALI, SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI O DOLOSI). A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, le garanzie sono prestate previa applicazione di Scoperto e Franchigia secondo fasce di valore assicurato come da elenco:

- per i veicoli con valore compreso tra € 500.000,00 e € 800.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 15.000,00 per ogni e ciascun danno;
- per i veicoli con valore compreso tra € 800.000,00 e € 1.600.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 25.000,00 per ogni e ciascun danno;
- per i veicoli con valore compreso tra € 1.600.000,00 e € 2.000.000,00 operante Scoperto del 25% con un minimo di € 50.000,00 per ogni e ciascun danno.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE. Se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% del totale ma inferiore al 15%, l'Indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente il 3% del totale. Se l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 15% del totale, l'Indennizzo viene corrisposto senza l'applicazione della Franchigia del 3%. In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 70%, la somma assicurata viene corrisposta come se l'invalidità fosse del 100%.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli aderenti alla Polizza Collettiva che avendo stipulato un Contratto di finanziamento o di locazione finanziaria con il Contraente CA Auto Bank per l'acquisto, presso il Concessionario, di un veicolo di marchio Ferrari, vogliano: (i) assicurare il veicolo per i rischi dei danni diretti; (ii) assicurare il conducente del veicolo in caso di infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del veicolo.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona / protezione da Infortuni e malattie.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 30% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; – tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; – via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.
-----------------------------	--

Arbitro Assicurativo	Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È inoltre possibile attivare: <ul style="list-style-type: none"> – perizia contrattuale per le controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie per i Danni diretti al Veicolo e su questioni mediche della garanzia Infortuni. Le Parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante per le Parti. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la Sede Legale di Generali Italia; – procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per Infortuni; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antiusura) per le altre garanzie.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche Generali)
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Condizioni di Assicurazione

Indice

Definizioni pag. 4

Norme comuni a tutte le garanzie pag. 6

Art. 1	Modalità per rendere operativa la garanzia	pag. 6
Art. 2	Decorrenza e durata della garanzia	pag. 6
Art. 3	Estensione territoriale	pag. 6
Art. 4	Cedibilità e trasferibilità dell'assicurazione	pag. 6
Art. 5	Recesso anticipato	pag. 7
Art. 5.1	Polizza Collettiva Base	pag. 7
Art. 5.2	Singole adesioni	pag. 7
Art. 6	Pagamento del premio	pag. 7
Art. 7	Rimborso del premio per anticipata risoluzione	pag. 7
Art. 8	Oneri fiscali	pag. 8
Art. 9	Rinvio alle norme di legge	pag. 8
Art. 10	Comunicazioni alla Contraente	pag. 8
Art. 11	Documentazione da consegnare agli assicurati aderenti alla polizza collettiva	pag. 8
Art. 12	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	pag. 8

Le garanzie assicurative pag. 9

Art. 13	Oggetto dell'assicurazione	pag. 9
Art. 13.1	Garanzie Incendio, Furto e Rapina	pag. 9
Art. 13.2	Cristalli	pag. 9
Art. 13.3	Eventi speciali (eventi naturali, sociopolitici, atti vandalici o dolosi)	pag. 10
Art. 14	Valore assicurato	pag. 10
Art. 15	Esclusioni	pag. 10
Art. 16	Determinazione e liquidazione del danno	pag. 11
Art. 16.1	Danno totale	pag. 11
Art. 16.2	Danno parziale	pag. 11

Art. 17	Scoperti e franchigie	pag. 11
Art. 18	Denuncia del sinistro e obblighi relativi	pag. 12
Art. 19	Recupero del veicolo	pag. 12
Art. 20	Obbligo di conservare le tracce del sinistro	pag. 13
Art. 21	Nomina dei periti	pag. 13
Art. 22	Regola proporzionale	pag. 13
Art. 23	Limiti di indennizzo	pag. 13
Art. 24	Modalità di pagamento dell'indennizzo	pag. 13
Art. 25	Infortuni del Conducente	pag. 13
Art. 25.1	Oggetto dell'assicurazione	pag. 13
Art. 25.2	Morte	pag. 14
Art. 25.3	Invalidità permanente	pag. 14
Art. 25.4	Franchigia	pag. 15
Art. 25.5	Esclusioni - Riduzione dell'indennizzo	pag. 15
Art. 25.6	Persone non assicurabili	pag. 16
Art. 26	Denuncia dell'infortunio e obblighi in caso di sinistro	pag. 16
Art. 26.1	Controversie - arbitrato irrituale	pag. 16
Art. 27	Somme assicurate	pag. 16

Definizioni

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, in quanto - avendo stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria con il Contraente per l'acquisto, presso il Concessionario, di un veicolo di marchio Ferrari - ha contestualmente aderito alla copertura assicurativa prevista dalla presente Polizza Collettiva, sottoscrivendone l'apposito Modulo di adesione.
Addetti CA Auto Bank S.p.A AON S.p.A.	I soggetti iscritti nella apposita sezione del RUI (Registro Unico Intermediari) che sono autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria. Società di brokeraggio che, previa specifica delega da parte dell'Assicurato interessato e/o di CA Auto Bank S.p.A., presta, in caso di sinistro, le attività di assistenza previste dal presente contratto.
Accessori	Gli apparecchi stabilmente installati sul veicolo successivamente all'acquisto forniti o dalla casa costruttrice o da altre ditte con supplemento di prezzo.
Antifurto	L'Antifurto può essere: "Satellitare" Dispositivo elettronico, funzionante mediante tecnologia GPS (Global Positioning System) satellitare e di un vettore di comunicazione GSM/GPRS (Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service), che permette di trasferire la posizione geografica e una serie di dati o allarmi alla Centrale Operativa in funzione delle logiche di programmazione, installato su un veicolo in maniera non visibile o occultata, destinato ad ostacolarne il furto. "Radio Localizzatore" Dispositivo a radiofrequenza, installato su un veicolo in maniera non visibile o occultata, destinato a localizzare cioè a determinare la posizione del veicolo, consentendone il ritrovamento in caso di furto.
Beneficiario	È la persona designata a ricevere la prestazione assicurativa da parte della Compagnia. In particolare, per i contratti di Finanziamento è l'Assicurato/Proprietario del veicolo; per i contratti di locazione finanziaria è: <ul style="list-style-type: none">- nei casi di liquidazione da danno parziale, il Locatario - previa autorizzazione da parte del Locatore/CA Auto Bank S.p.A.- nei casi di liquidazione da danno totale, il Locatore/CA Auto Bank S.p.A.
Compagnia	La Compagnia di Assicurazioni GENERALI ITALIA S.p.A. con Sede Legale in Via Marzocchese n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
Contraente	La Società CA Auto Bank S.p.A. che ha stipulato la Polizza Collettiva in proprio e per conto degli Assicurati.
Contratto di locazione finanziaria	Il contratto attraverso il quale una parte (concedente) concede in pagamento ad un'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario, pagando la differenza tra quanto già versato e il valore del bene.
Contratto di finanziamento	Il contratto attraverso il quale una parte (creditore) concede in prestito ad un'altra (debitore) una somma di danaro con il vincolo della restituzione rateizzata della stessa.
CVT	Corpi Veicoli Terrestri.
Ente venditore	<ul style="list-style-type: none">- La Concessionaria distributrice di veicoli con mandato della Casa Costruttrice che, essendo iscritta nell'apposita sezione del R.U.I. da CA Auto Bank S.p.A. provvede a raccogliere le adesioni alla Polizza Collettiva;- altri soggetti diversi dalle concessionarie che, in forza di specifico incarico di distribuzione assicurativa, conferito da CA Auto Bank S.p.A. e iscritte dalla stessa nell'apposita sezione del R.U.I., provvedono a raccogliere le adesioni alla Polizza Collettiva.

Firma elettronica	Un insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
Firma elettronica qualificata	Particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.
Firma elettronica avanzata	Un particolare tipo di firma elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile che preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta in caso di sinistro dalla Compagnia.
Locatario	L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione finanziaria.
Modulo di adesione	Il documento sottoscritto dall'Assicurato che certifica l'esistenza e l'operatività della garanzia assicurativa in riferimento al singolo veicolo.
Organizzati	Le Officine e/o le Carrozzerie autorizzate dalla Casa costruttrice convenzionati con la Concessionaria.
OTP (One-Time-Password)	Password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della firma elettronica qualificata.
Optionals	Le installazioni stabilmente fissate al veicolo che costituiscono normale dotazione e che sono comprese nel prezzo di fattura al momento dell'acquisto del veicolo.
Parti	Il Contraente e la Compagnia.
Polizza Collettiva	Il documento contrattuale in forma collettiva, stipulato da CA Auto Bank S.p.A. con la Compagnia, che prova l'assicurazione e che regola i rapporti tra le Parti.
Premio	La somma dovuta dal Contraente CA Auto Bank S.p.A. alla Compagnia.
Residenza	Il luogo in cui il Proprietario del veicolo - o il Locatario, in caso di locazione finanziaria - ha la propria residenza anagrafica o la sede legale.
Rivista di riferimento	"Quattroruote" Ed. Domus. In caso di cessazione della pubblicazione o in caso di sostanziale modifica dei criteri di quotazione della rivista "Quattroruote", per la valutazione del danno, la Compagnia si riserva di fare riferimento ad altra pubblicazione specializzata.
Scoperto	La percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Valore commerciale	Il valore al momento del sinistro del veicolo compresi optional ed esclusi accessori, determinato tenendo conto del deprezzamento, dell'usura, dello stato di conservazione e della cessata o meno produzione del veicolo. Se il veicolo è censito sulla rivista "Quattroruote", l'importo indennizzabile è determinato sulla base dell'ultima quotazione disponibile al momento del sinistro.
Veicolo nuovo	Il veicolo ad uso privato di prima immatricolazione che al momento dell'ingresso in assicurazione risulti immatricolato per la prima volta al P.R.A. da non oltre 365 giorni. La voltura successiva alla prima immatricolazione alla Concessionaria non viene considerata passaggio di proprietà.
Veicolo usato	Il veicolo ad uso privato diverso dai veicoli considerati "nuovi".

Norme comuni a tutte le garanzie

Art. 1 - Modalità per rendere operativa la garanzia

Nel caso di sottoscrizione del contratto di Leasing/finanziamento, l'assicurato/Locatario potrà aderire facoltativamente alla polizza collettiva sottoscrivendo contestualmente l'apposito modulo di adesione e dovrà restituire il premio a CA Auto Bank, che lo ha pagato anticipatamente a Generali, attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del veicolo, secondo le modalità concordate con CA Auto Bank al momento dell'adesione.

Nel caso di veicoli da allestire sarà possibile indicare nell'adesione il numero di telaio in luogo del numero di targa ove non ancora disponibile.

L'attivazione della garanzia deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo e comunque non oltre la data di consegna dello stesso all'acquirente.

È obbligatoria l'installazione sul veicolo assicurato di Antifurto Satellitare e/o Antifurto Radio Localizzatore fornito dalla casa costruttrice e installato a cura della rete Vendita e Assistenza Tecnica Ferrari.

Art. 2 - Decorrenza e durata della garanzia

La Polizza Collettiva Base tra CA Auto Bank e Generali Italia, ha effetto dal 01/11/2020 e termina alle ore 24 del 01/11/2021 ed è soggetta a tacito rinnovo.

Per l'aderente, la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria oppure dalla data certificata nel Verbale di consegna del veicolo assicurato, se precedente, a condizione che:

- sia stata regolarmente perfezionata l'operazione di finanziamento o di locazione finanziaria con CA Auto Bank;
- venga versato dal Contraente alla Compagnia il premio assicurativo con le modalità e nei tempi previsti.

Per l'aderente, salvo quanto previsto dall'Art. 7 successivo, la garanzia ha durata pari alla durata del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria e non è previsto il tacito rinnovo.

In caso di estinzione anticipata del Leasing, l'adesione alla polizza cesserà in pari data.

In caso di estinzione del Finanziamento, l'aderente può chiedere di mantenere attiva la copertura fino alla scadenza indicata nel modulo di adesione; in assenza di tale richiesta, l'adesione alla polizza cesserà all'atto dell'estinzione del finanziamento.

La polizza può avere una durata variabile da un minimo di 12 a un massimo di 60 mesi.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per il territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 4 - Cedibilità e trasferibilità dell'assicurazione

L'assicurazione non è cedibile, pertanto in caso di cessione/vendita/procura a vendere del veicolo a terzi la copertura assicurativa viene ad estinguersi automaticamente.

Analogamente avviene anche per tutti i casi di subentro di un nuovo Utilizzatore all'Utilizzatore originario dei contratti di leasing finanziario.

Non è prevista la sospensione del contratto.

Art. 5 - Recesso anticipato

Art. 5.1 - Polizza Collettiva Base

CA Auto Bank e Generali Italia possono recedere anticipatamente in qualunque momento dalla polizza collettiva base, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. che dovrà essere spedita con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

A decorrere da tale data non sarà possibile alcuna ulteriore adesione alla Polizza, ferma l'efficacia delle adesioni precedentemente effettuate e salvo quanto previsto al punto seguente.

Art. 5.2 - Singole adesioni

L'Impresa ed i singoli Assicurati potranno recedere anticipatamente o dalle singole adesioni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della singola adesione interessata. L'Impresa, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà all'Assicurato il premio, al netto delle tasse, delle imposte e degli eventuali oneri di gestione, relativo alle restanti annualità secondo quanto riportato all'Art. 7.

Inoltre, l'aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione con comunicazione scritta mediante lettera raccomandata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione alla polizza stessa.

Art. 6 - Pagamento del premio

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 "Decorrenza e durata della garanzia", a fronte delle garanzie previste dal contratto, il Contraente deve corrispondere un premio unico anticipato per ogni aderente. L'ammontare del premio è calcolato in funzione della durata del finanziamento o della locazione finanziaria e della provincia di residenza dell'Assicurato.

Il Contraente versa alla Società il premio cumulativo relativo a tutte le operazioni di finanziamento o locazione finanziaria assistite da copertura assicurativa esclusivamente mediante bonifico bancario, effettuato direttamente su un conto corrente di Generali Italia S.p.A.

L'aderente deve restituire il premio al Contraente CA Auto Bank attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del veicolo secondo le modalità concordate con CA Auto Bank al momento dell'adesione.

Art. 7 - Rimborso del premio per anticipata risoluzione

La Compagnia si impegna a rimborsare, in caso di:

- estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento/leasing;
- vendita, consegna in conto vendita; demolizione, distruzione o rottamazione del veicolo assicurato;
- cessazione della circolazione del veicolo assicurato;
- danno totale al veicolo assicurato

l'importo equivalente alla parte di premio, escluse le imposte, relativa al veicolo stesso, pagata e non usufruita per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della annualità di polizza nella quale è avvenuto il sinistro e/o la demolizione e la data di scadenza della copertura assicurativa.

Il rimborso del premio, **purché l'Assicurato abbia presentato la documentazione attestante il diritto al rimborso**, sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello del sinistro e a condizione che, in caso di furto o rapina, il veicolo non sia stato ritrovato.

In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing o di trasferimento dello stesso, l'Impresa restituisce al debitore/aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno (mesi) mancanti alla scadenza della copertura.

Nel caso in cui la copertura non abbia termine, poiché l'Assicurato ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino alla scadenza concordata.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Comunicazioni alla Contraente

La Compagnia si obbliga ad informare tempestivamente la Contraente/Proprietaria dei beni assicurati, entro 15 giorni dalla data di ricezione di ogni denuncia di sinistro effettuata dall'Assicurato/Utilizzatore del bene. La Compagnia si obbliga, inoltre, ad informare la Contraente/Proprietaria all'atto della predisposizione della relativa quietanza di liquidazione.

Art. 11 - Documentazione da consegnare agli assicurati aderenti alla polizza collettiva

Con riferimento alla polizza collettiva il Contraente si impegna a fornire agli Assicurati, prima dell'adesione alla stessa, copia cartacea o in formato elettronico di tutta la documentazione e precisamente:

- a. Set informativo;
- b. Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016);
- c. Il documento recante l'informativa sul distributore (conforme al modello di cui all'allegato 3 del Reg. Ivass n. 40/2018) e il documento recante le informazioni sulla distribuzione del prodotto non IBIP (conforme al modello di cui all'allegato 4 del Reg. Ivass n. 40/2018) nonché, in caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il documento recante l'elenco delle regole di comportamento del distributore conforme al modello di cui all'allegato 4;
- d. Idonea dichiarazione attestante che il prodotto è coerente con i propri bisogni assicurativi e le proprie esigenze di copertura; e, nel momento dell'adesione o della accettazione della proposta;
- e. Modulo di adesione.

Art. 12 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Le garanzie assicurative

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si impegna, verso il pagamento dei premi convenuti, a prestare agli Assicurati utilizzatori dei beni - che si siano avvalsi, per il loro acquisto, dei servizi finanziari erogati da CA Auto Bank S.p.A ed abbiano contestualmente aderito alla copertura assicurativa del presente contratto - le garanzie di seguito specificate.

Art. 13.1 - Garanzie Incendio, Furto e Rapina

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi gli Optionals espressamente previsti nella fattura di acquisto del Veicolo, in conseguenza di:

- incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante destinato all'alimentazione del motore.

La Compagnia tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 300.000,00 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del carburante del veicolo non in circolazione:

1. a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi di legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
2. al locale utilizzato come autorimessa, di proprietà o condotto in locazione dal Proprietario del veicolo Assicurato o locatario in leasing.

Dall'indennizzo restano esclusi gli Accessori in quanto non esplicitamente indicati nella fattura di acquisto del Veicolo.

La Compagnia, inoltre, indennizza i danni materiali e diretti, esclusi accessori non espressamente previsti nella fattura di acquisto del Veicolo:

- per la perdita del veicolo in conseguenza di furto (ai sensi dell'articolo 624 del Codice Penale) o rapina (ai sensi dell'articolo 628 del Codice Penale);
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

La garanzia furto opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

Essendo installato sul veicolo impianto Antifurto Satellitare e/o Antifurto Radio Localizzatore, l'Assicurato, ai fini della garanzia Furto, **deve**:

1. essere in possesso del certificato di installazione e collaudo;
2. l'impianto deve essere regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una Centrale Operativa.

La mancata installazione dell'antifurto o il mancato funzionamento per qualsiasi causa, o il mancato rinnovo del canone di abbonamento (se previsto) così come la mancata riconsegna dei dispositivi di attivazione o di sblocco comporterà, in caso di danno totale a seguito di Furto o Rapina, oltre all'applicazione integrale degli scoperti e franchigie previsti dal successivo Art. 17 l'applicazione ulteriore di uno scoperto del 30%. Si precisa che non viene considerato come mancato funzionamento la disattivazione dolosa da parte di terzi.

Art. 13.2 - Cristalli

La Compagnia assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi non dovuta ad atti vandalici o dolosi.

La garanzia è prestata per ciascun sinistro per un massimo di € 2.000.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.

Art. 13.3 - Eventi speciali (eventi naturali, sociopolitici, atti vandalici o dolosi)

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, esclusi accessori, in conseguenza di:

- inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche.
- atti vandalici o dolosi in genere compresi tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio.

Art. 14 - Valore assicurato

Il valore assicurato per il veicolo deve corrispondere al valore di fattura (come risultante nel contratto di finanziamento nel campo definito "Prezzo di vendita" o nel campo definito "Valore" in caso locazione finanziaria) comprensivo di optional ed esclusi gli accessori. Il valore assicurato, sia per il veicolo sia per gli optional, si intenderà IVA inclusa ove l'Assicurato la tenga a proprio carico.

Art. 15 - Esclusioni

Non sono indennizzabili i danni:

- a. causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;**
- b. causati da **terremoto (ad eccezione della garanzia incendio);**
- c. causati da **esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. verificatisi durante la **partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽¹⁾**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e. causati **da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:**
 - dell'Assicurato,
 - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
 - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare dell'Assicurato;
 - qualora l'Assicurato non sia persona fisica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con questa nei rapporti di cui al punto precedente;
- f. **determinati da colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;**
- g. se il veicolo è adibito a **noleggio con/senza conducente;**
- h. prodotti da eventi **causalmente riconducibili ad interventi di modifica di parti elettriche e/o elettroniche e/o meccaniche che comportano la decadenza dalla garanzia prestata sull'autovettura dalla casa costruttrice;**

E inoltre: limitatamente alle Garanzie Incendio, Furto e Rapina non sono indennizzabili i danni

- i. **causati da bruciature verificatesi in assenza d'incendio;**

Sono inoltre esclusi, relativamente ai danni da incendio di cose di terzi, i danni:

- j. **subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia**, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge.

La Compagnia **non risponde:**

1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;
2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
3. delle spese di ricovero, se non previste dalla specifica garanzia;
4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.

¹ Art. 9 del Codice della Strada.

Art. 16 - Determinazione e liquidazione del danno

Art. 16.1 - Danno totale

Per danno totale si intende il danno di importo uguale o superiore all'80% del valore del veicolo.

- **In caso di Danno totale avvenuto entro i primi dodici mesi** dalla data di prima immatricolazione: l'importo indennizzabile a termini di polizza sarà pari al valore assicurato.
- **In caso di Danno totale avvenuto dopo dodici mesi** dalla data di prima immatricolazione: l'importo indennizzabile sarà pari al **valore commerciale** del veicolo.

La Compagnia liquiderà il danno totale:

- all'Assicurato, in caso di contratto di Finanziamento;
- al Locatore/CA Auto Bank S.p.A., nei casi di contratto di Locazione Finanziaria.

Art. 16.2 - Danno parziale

Per danno parziale si intende il danno di importo inferiore all'80% del valore del veicolo.

In caso di danno parziale, la quantificazione dei danni verrà effettuata dalla Compagnia presso la **officina/carrozzeria autorizzata**, e con la stessa concordata. Il valore delle parti sostituite sarà calcolato senza tenere conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai danni avvenuti entro 60 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

Il pagamento del danno verrà effettuato dalla Compagnia in alternativa:

- **all'Assicurato/Proprietario del Veicolo**, in caso di contratto di Finanziamento;
- al **Locatario del veicolo** - previa autorizzazione da parte del Locatore/CA Auto Bank - in caso di contratto di Locazione Finanziaria;
- **direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni** - Officina e/o Carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice e convenzionata con la Compagnia -. In tal caso il pagamento del danno avverrà soltanto o previa cessione del credito all'Organizzato da parte dell'Assicurato o previo accordo tra un incaricato della Compagnia e l'Organizzato medesimo.

L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente all'Ente venditore l'importo relativo alla franchigia di cui al punto 17 - Scoperti e franchigie, nonché l'importo relativo all'IVA qualora l'Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.

Art. 17 - Scoperti e franchigie

È prevista una quota parte di costo a carico dell'Assicurato (scoperto e/o franchigia) calcolato sul danno come segue:

- Veicoli con valore compreso tra 500.000 euro e 800.000 euro:
 - Incendio, Furto, Eventi atmosferici e sociopolitici: le garanzie sono prestate con uno scoperto del 25% con un minimo di € 15.000,00 per ogni e ciascun danno.
 - Cristalli: la garanzia è prestata con un limite di € 2.000,00 per sinistro e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 300,00 per ogni e ciascun danno.
- Veicoli con valore compreso tra 800.000 euro e 1.600.000:
 - Incendio, Furto, Eventi atmosferici e sociopolitici: le garanzie sono prestate con uno scoperto del 25% con un minimo di € 25.000,00 per ogni e ciascun danno.
 - Cristalli: la garanzia è prestata con un limite di € 2.000,00 per sinistro e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 300,00 per ogni e ciascun danno.
- Veicoli con valore compreso tra 1.600.000 euro e 2.000.000:
 - Incendio, Furto, Eventi atmosferici e sociopolitici: le garanzie sono prestate con uno scoperto del 25% con un minimo di € 50.000,00 per ogni e ciascun danno.
 - Cristalli: la garanzia è prestata con un limite di € 2.000,00 per sinistro e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 300,00 per ogni e ciascun danno.

In caso di danno totale, per le sole garanzie Incendio e Furto, non si applicherà alcuno scoperto o franchigia.

Art. 18 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso la Compagnia, telefonando al numero verde 800 880 880 oppure inviando lettera raccomandata A.R. alla sede legale della stessa. Per lo svolgimento di tali attività, l'Assicurato potrà delegare AON S.p.A. che le effettuerà per suo conto;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza collettiva e al sinistro;
- informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;

deve inoltre, relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

1. nel caso di Furto o Rapina, Incendio doloso, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente (per la garanzia incendio solo se doloso) e fornire copia alla Compagnia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;

2. nel caso di Danno totale (Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici e naturali)

- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Compagnia; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- nel solo caso di **Furto o Rapina totali deve inoltre**:
 - a. fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Compagnia copia della denuncia di furto;
 - b. fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;
 - c. fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
 - d. fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;

3. nel caso di Incendio

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;

4. nel caso di Rottura Cristalli

- fornire documento fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;

Infine la Compagnia si riserva di richiedere:

- in caso di furto o rapina totale o parziale, decreto di archiviazione del procedimento;
- se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi;
- dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto di cui al DPR 633/72;
- eventuale copia del contratto di locazione finanziaria e conteggio per anticipata estinzione del contratto.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare (anche attraverso la consulenza della casa automobilistica) verifiche sulle chiavi della vettura riconsegnate dopo il furto o la rapina per verificarne l'effettiva appartenenza al veicolo oggetto del sinistro e/o che non ve ne siano altre in circolazione oltre a quelle consegnate.

Art. 19 - Recupero del veicolo

In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente o l'Assicurato, appena avutane notizia, devono darne immediato avviso alla Compagnia oppure ad AON S.p.A. (che agirà solo previa delega da parte dell'Assicurato o di CA Auto Bank S.p.A.) e devono provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti.

L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Compagnia ste ssa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Art. 20 - Obbligo di conservare le tracce del sinistro

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia.

Trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e qualora non fosse ancora intervenuto il perito incaricato dalla Compagnia, l'Assicurato potrà provvedere alla riparazione conservando la relativa documentazione (parti sostituite, documentazione fotografica attestante la reale entità del danno e le fasi della riparazione, documentazione fiscale).

Art. 21 - Nomina dei periti

In caso di mancato accordo fra le parti, quando una di queste lo richieda, la liquidazione ha luogo mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

Art. 22 - Regola proporzionale

Se al momento del sinistro:

- a. il valore del veicolo, determinato in base ai criteri indicati all'Art. 14 Valore assicurato, risulta maggiore del valore indicato nei moduli di adesione, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;
- b. il premio versato risulta inferiore a quello dovuto, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio versato e quello da versare.

Art. 23 - Limiti di indennizzo

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore:

- alla somma assicurata risultante dai moduli di adesione in caso di danno totale e nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
- al valore commerciale del veicolo in tutti gli altri casi.

Art. 24 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Art. 25 - Infortuni del Conducente

Art. 25.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura il Conducente del veicolo identificato mediante targa nei moduli di adesione per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo stesso.

La garanzia vale purché il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- a. l'asfissia causata da gas o vapori;
- b. l'annegamento;
- c. l'assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- d. le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

Art. 25.2 - Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la morte dell'Assicurato, la Compagnia, salvo diverse indicazioni dell'Assicurato stesso, effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali fra loro.

L'indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte.

La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo la liquidazione dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia avrà diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma assicurata.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale dell'Impresa, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, l'Impresa prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Art. 25.3 - Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia effettua in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della relativa somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla Tabella INAIL (allegato 1 al DPR 30.6.1965 n.1124 in vigore fino al 31/12/2001).

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, verrà comunque espressa la valutazione, che deve intendersi definitiva ai termini di polizza, in riferimento al quadro presentato dall'assicurato in quel momento.

Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all'arto superiore destro s'intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella Tabella l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Art. 25.4 - Franchigia

Se l'invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 3% del totale non viene liquidato alcun indennizzo.

Se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% del totale ma inferiore 15% l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente il 3% del totale.

Se l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 15% del totale l'indennizzo viene corrisposto senza l'applicazione della franchigia del 3%.

In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% la somma assicurata viene corrisposta come se l'invalidità fosse del 100%.

Art. 25.5 - Esclusioni - Riduzione dell'indennizzo

La garanzia non è valida quando il Conducente si trovi alla guida del veicolo descritto in polizza in qualità di autista di professione.

Nei confronti delle persone che risultino colpite da apoplezia o infarto o affette da epilessia, diabete, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi, la garanzia è operante, con **riduzione dell'indennizzo al 50%**, restando confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti al punto 25.3.

Art. 25.6 - Persone non assicurabili

La garanzia non vale per le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens, AIDS o di altra patologia ad essa collegata.

Art. 26 - Denuncia dell'infortunio e obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro. L'assicurato o chi per esso deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso la Compagnia e/o anche per il tramite di Aon S.p.A, che offre agli assicurati che hanno aderito facoltativamente alla polizza CA AUTO BANK FERRARI COLLETTIVA BASE un servizio di assistenza dedicato;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta.

Art. 26.1 - Controversie - arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede universitaria di Istituto di medicina legale, più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 27 - Somme assicurate

Le somme assicurate per ciascun Infortunio sono descritte nella tabella sottostante:

Caso di Morte: € 300.000,00.

Caso di Invalidità permanente: € 300.000,00.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati

(un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

Note:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

